

## **CREACASA VITA**

Assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e capitale decrescente mensilmente abbinata ad un ammortamento a rata costante

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario e Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**





# Creacasa Vita

## NOTA INFORMATIVA

**Assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e capitale decrescente mensilmente abbinata ad un ammortamento a rata costante**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.**

### A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali.

Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano del Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano - Telefono +39 02 5351.1 Fax +39 02 537289 / 5351352 Sito internet [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) Posta elettronica: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it)

Helvetia Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2.11.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1987.

La società di revisione della Compagnia è KPMG, via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano (Italia).

#### 2. Conflitto di interessi.

Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.

Creacasa Vita è una assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico e capitale decrescente mensilmente abbinata ad un ammortamento a rata costante.

La Compagnia che presta l'assicurazione è Helvetia Vita S.p.A.: si tratta di una particolare forma di assicurazione sulla vita, destinata ai sottoscrittori di un mutuo contratto con l'Istituto di credito.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la presente tariffa garantisce, a fronte del pagamento di un premio unico, la corresponsione del capitale assicurato.

Poiché la garanzia assicurata viene offerta in abbinamento a mutui ipotecari rimborsabili in rate posticipate, il capitale assicurato viene calcolato secondo un piano di ammortamento alla francese al tasso annuo del 4,50%, il capitale maggiorato della sola quota interesse relativa al periodo.

La durata del contratto, indicata in polizza, è compresa tra 1 anno e 40 anni e generalmente è pari alla durata del mutuo contratto con l'Istituto di credito.

**L'età degli Assicurati alla stipula del contratto deve essere compresa tra i 18 ed i 60 anni, e non essere superiore ai 75 anni alla scadenza dell'assicurazione. L'importo massimo assicurabile non può essere superiore a 200.000,00 euro. Ai fini della stipula del contratto, l'Assicurato deve sottoscrivere le "Dichiarazioni sul proprio stato di buona salute" riportate sulla proposta di assicurazione.**

La Compagnia si riserva la facoltà di esaminare casistiche per età e capitali non rientranti nei vincoli sopraindicati, con richiesta all'Assicurato di compilazione di un ulteriore questionario sanitario e/o di sottoporsi ad accertamenti sanitari.

In caso di estinzione anticipata del mutuo cui è subordinata l'emissione del contratto, la polizza resta in vigore con beneficio in caso di morte dell'Assicurato attribuito agli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali, salvo sua diversa designazione.

### PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

La Compagnia garantisce al Beneficiario designato la corresponsione del capitale assicurato al momento del decesso dell'Assicurato, se avviene prima della scadenza contrattuale.

Il Contraente/ Assicurato coincide con il chi ha contratto il mutuo con l'Istituto di credito.

Beneficiario irrevocabile in caso di decesso dell'assicurato è Credito Emiliano S.p.A. sino a concorrenza del debito residuo del mutuo all'occorrere del sinistro. **Per eventuale somma eccedente al momento del sinistro: eredi legittimi, in parti uguali.** **In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed il premio acquisito dalla Compagnia.**

Una particolare limitazione delle garanzie è prevista per le patologie connesse alla "sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)", qualora l'Assicurato non si sottoponga ad apposito test.

In tale caso se il decesso dell'Assicurato avviene entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.

Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda alle Condizioni di Assicurazione, come riportato all'Art. 4 delle Condizioni stesse.

Si sottolinea la necessità del Contraente di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nella proposta relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio stato di salute. Tali dichiarazioni sono parte integrante della polizza.

L'indicazione inesatta dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme assicurate dalla Compagnia.

#### **4. Premio.**

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato, alla sua dichiarazione sul suo stato di salute, ed alle attività professionali e sportive svolte.

Qualora l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sul proprio stato di salute, la copertura assicurativa di Creacasa Vita non potrà avere luogo.

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio unico.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata in un'unica soluzione all'atto della stipula, per il tramite dell'Istituto di credito.

### **TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI DEI CONTRATTI DI PURO RISCHIO**

#### **Assicurazione temporanea per il caso di morte**

#### **PRESTAZIONE: CAPITALE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO**

Questo prodotto prevede una diversa tariffazione per un assicurato di sesso maschile o femminile.

#### **Tariffa 623.**

Importi di premio in euro.

Capitale assicurato: € 50.000

Sesso: M

Età	Durata (anni)						
	10	15	20	25	30	35	40
30	514	768	1.072	1.464	1.987	2.703	3.671
35	550	908	1.380	2.018	2.895	4.079	5.632
40	775	1.354	2.141	3.222	4.680	6.585	9.045
45	1.270	2.247	3.588	5.388	7.729	10.743	14.680
50	2.120	3.791	6.020	8.901	12.596	17.414	

Capitale assicurato: € 50.000

Sesso: F

Età	Durata (anni)						
	10	15	20	25	30	35	40
30	198	319	471	666	918	1.243	1.674
35	263	448	686	992	1.390	1.916	2.635
40	401	694	1.069	1.556	2.200	3.081	4.322
45	647	1.107	1.705	2.495	3.577	5.102	7.343
50	1.008	1.740	2.712	4.045	5.924	8.688	

Capitale assicurato: € 100.000

Sesso: M

Età	Durata (anni)						
	10	15	20	25	30	35	40
30	1.028	1.535	2.143	2.927	3.974	5.406	7.341
35	1.099	1.815	2.759	4.035	5.789	8.158	11.264
40	1.549	2.708	4.281	6.444	9.360	13.169	18.089
45	2.540	4.493	7.175	10.776	15.458	21.486	29.359
50	4.239	7.581	12.039	17.802	25.192	34.828	

Capitale assicurato: € 100.000

Sesso: F

Età	Durata (anni)						
	10	15	20	25	30	35	40
30	396	637	941	1.332	1.835	2.486	3.347
35	526	895	1.371	1.984	2.780	3.832	5.269
40	802	1.387	2.137	3.112	4.400	6.162	8.643
45	1.294	2.214	3.409	4.990	7.154	10.203	14.686
50	2.015	3.480	5.423	8.089	11.848	17.375	

Capitale assicurato: € 200.000

Sesso: M

Età	Durata (anni)						
	10	15	20	25	30	35	40
30	2.055	3.069	4.285	5.853	7.947	10.811	14.681
35	2.197	3.629	5.517	8.069	11.577	16.315	22.527
40	3.097	5.415	8.561	12.887	18.719	26.337	36.177
45	5.079	8.985	14.349	21.551	30.915	42.971	58.717
50	8.477	15.161	24.077	35.603	50.383	69.655	

Capitale assicurato: € 200.000

Sesso: F

Età	Durata (anni)						
	10	15	20	25	30	35	40
30	791	1.273	1.881	2.663	3.669	4.971	6.693
35	1.051	1.789	2.741	3.967	5.559	7.663	10.537
40	1.603	2.773	4.273	6.223	8.799	12.323	17.285
45	2.587	4.427	6.817	9.979	14.307	20.405	29.371
50	4.029	6.959	10.845	16.177	23.695	34.749	

Gli importi indicati (comprensivi dei diritti fissi di 0,50 euro) non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurato, essendo il contratto stipulabile solo con la sua attestazione di stato buona salute, per mezzo della compilazione del questionario sanitario, parte integrante della proposta. L'assicurazione verrà emessa solo dopo che l'assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario, dal quale non si evincano problematiche sanitarie.

## C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE.

### 5. Costi

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

##### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio unico pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto.

La quantificazione delle spese summenzionate è la seguente:

COSTI	% del premio versato	Note
Spese di emissione	3,0% applicata al premio versato, con un importo minimo in cifra fissa di 25,00 euro e massimo pari a 100,00 euro	Tale spesa viene trattenuta dal premio versato solo in caso di recesso del Contraente.
Spese di acquisto	30,0%	
Spese di gestione	5,0%	
Diritti fissi di polizza	0,5 euro (*)	

(\*) con arrotondamento all'unità di euro superiore

In caso di recesso del Contraente, la Compagnia ha diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, individuate nella percentuale del 3,0% applicata al premio versato, con un importo minimo in cifra fissa di 25,00 euro e massimo pari a 100,00 euro, trattenendo inoltre l'eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto come indicato al Punto 11.

### 6. Misure e modalità di eventuali sconti.

Il prodotto in questione non consente sconti di premio.

## **7. Regime fiscale.**

### ***Imposta sui premi***

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

### ***Detraibilità fiscale dei premi***

Le assicurazioni per il caso di morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

### ***Tassazione delle somme assicurate***

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta di successione.

### ***Non pignorabilità e non sequestrabilità***

Ai sensi dell'articolo 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili e sequestrabili.

### ***Diritto proprio del Beneficiario***

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **8. Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato pagato il premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto la polizza o la lettera di conferma sottoscritta dalla Compagnia. Se, tuttavia, la proposta contiene l'indicazione di una data di decorrenza successiva, il contratto produrrà effetti dalle ore ventiquattro di tale ultima data, sempre che la Compagnia non comunichi prima, per iscritto, il proprio rifiuto a contrarre.

### **9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

In caso di anticipata risoluzione del contratto di mutuo tra l'Assicurato e l'Istituto di credito, quest'ultimo comunicherà tempestivamente tale cessazione ad Helvetia Vita S.p.A., autorizzando la modifica del beneficio in capo agli eredi legittimi dell'Assicurato, in parti uguali.

### **10. Riscatto e riduzione**

Riscatto e riduzione non sono previsti per questa tipologia contrattuale.

### **11. Revoca della proposta**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

### **12. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

### **13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.**

In caso di decesso dell'Assicurato, gli interessati devono inviare una richiesta scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia), allegando la documentazione indicata all'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Il pagamento della prestazione caso morte sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

**14. Legge applicabile al contratto.**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

**15. Lingua in cui è redatto il contratto.**

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

**16. Reclami.**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Helvetia Vita S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.  
Fax 02/5351794  
E-mail: reclami@helvetia.it


Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**17. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

-----  
***HELVETIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.***

***Helvetia Vita S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Dott. Franco Armeni***



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Obblighi della Compagnia

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

### Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, il contratto non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede.

### Art. 3 Conclusione ed entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto, fermo il pagamento del relativo premio, entra in vigore alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto ovvero del giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la lettera di conferma o la polizza sottoscritta dalla Compagnia.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno previsto ed indicato nella lettera di conferma o nella polizza. Non sono ammesse decorrenze anteriori alla data di sottoscrizione della proposta.

### Art. 4 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Creacasa Vita è una assicurazione temporanea per il caso morte a premio unico e capitale decrescente mensilmente abbinata ad un ammortamento a rata costante.

La Compagnia che presta l'Assicurazione è Helvetia Vita S.p.A.: si tratta di una particolare forma di assicurazione sulla vita, destinata ai sottoscrittori di un mutuo contratto con l'Istituto di credito.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la presente tariffe garantisce, a fronte del pagamento di un premio unico, la corresponsione del capitale assicurato.

Poiché la garanzia assicurata viene offerta in abbinamento a mutui ipotecari rimborsabili in rate posticipate, il capitale assicurato viene calcolato secondo un piano di ammortamento alla francese al tasso annuo del 4,50%, maggiorato della sola quota interesse relativa al periodo.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia.

In caso di estinzione anticipata del mutuo cui è subordinata l'emissione del contratto, la polizza resta in vigore con beneficio in caso di morte dell'Assicurato attribuito agli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali, salvo sua diversa designazione.

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

### Art. 5 Limiti di età e durata contrattuale

La presente assicurazione prevede che al momento della stipula della medesima l'età dell'Assicurato deve essere compresa tra 18 e 60 anni, mentre l'età dell'Assicurato alla scadenza deve essere non superiore a 75 anni. La durata del contratto, indicata in polizza, è compresa tra 1 anno e 40 anni e generalmente è pari alla durata del mutuo contratto con l'Istituto di credito.

### Art. 6 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

La piena copertura assicurativa - fino al limite massimo di Euro 200.0000 con le limitazioni di età indicate nel questionario sanitario - viene concessa senza visita medica, a condizione che l'Assicurato abbia firmato le dichiarazioni sul proprio stato di salute e sulle attività professionali/ sportive svolte, riportate nella proposta di assicurazione.

Rimane tuttavia convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

L'Assicurando può richiedere la piena copertura fin dalla decorrenza, a condizione che si sottoponga al relativo esame (test anti-Hiv) e che il relativo risultato sia negativo.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.



### **Art. 7 Pagamento del premio**

Il premio pattuito deve essere versato in un'unica soluzione.

### **Art. 8 Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso.

Il diritto di recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo l'eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed un ammontare pari al 3% del premio versato con un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 100,00 per le spese di emissione del contratto. Dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza che il Contraente intende avvalersi del diritto di recesso, la stessa è da ritenersi libera dagli impegni derivanti dal presente contratto.

### **Art. 9 Beneficiari**

Il Beneficiario designato dal Contraente/ Assicurato per la parte relativa al debito residuo del mutuo contratto con Credito Emiliano S.p.A. è Credito Emiliano S.p.A. stesso. Contestualmente il contraente rinuncia al potere di revoca del beneficio a favore di Credito Emiliano S.p.A. relativamente alla quota di debito esistente al momento dell'occorrere del sinistro. In caso di anticipata risoluzione del contratto di mutuo tra l'Assicurato e Credito Emiliano S.p.A. quest'ultimo comunicherà tempestivamente tale cessazione a Helvetia Vita S.p.A., autorizzando la modifica del beneficio in capo agli eredi legittimi dell'assicurato, in parti uguali.

### **Art. 10 Pagamenti della Compagnia**

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato deve essere inoltrata alla Compagnia, da parte del Beneficiario, idonea richiesta di rimborso corredata dai seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato;
- documentazione idonea sulle cause del decesso;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario richiesta dalla Compagnia.

La Compagnia effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.

### **Art. 11 Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione su appendice al testo contrattuale.

### **Art. 12 Tasse e imposte**

Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario.

### **Art. 13 – Foro Competente**

Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

## **GLOSSARIO (Fonte: ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).**

**Assicurato:** in termini generali, l'assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l'obbligo per l'assicuratore di pagare un capitale o una rendita.

**Beneficiario:** persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato.

**Capitale assicurato:** nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

**Carenza (periodo di):** periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

**Caricamenti:** rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

**Condizioni generali di assicurazione:** clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

**Condizioni particolari:** insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

**Contraente:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

**Contratto di assicurazione:** contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

**Età:** l'età assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esemplicando: un assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'età assicurativa pari a trenta anni; un assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'età assicurativa di 31 anni.

**ISVAP:** Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

**Nota informativa:** documento che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

**Polizza caso morte:** contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell'assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

**Polizza caso vita:** contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

**Polizza di assicurazione:** documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

**Premio:** il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge (1 anno).

**Questionario anamnestico** (questionario sanitario): è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

**Riduzione:** in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell'assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.

**Riscatto:** in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall'assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

**Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Maggio 2008, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.**

**Polizza n.** \_\_\_\_\_ **Creacasa Vita (tar. 623)**  
**Intermediario** \_\_\_\_\_ **Codice** \_\_\_\_\_  
**Contraente** \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: Codice \_\_\_\_\_  
 (barrare la casella relativa all'operazione richiesta o indicare il codice)

- 1 MORTE DELL'ASSICURATO  
 con la seguente modalità
- bonifico sul conto corrente n° \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
 presso \_\_\_\_\_ ( CIN \_\_\_\_\_ , ABI \_\_\_\_\_ , CAB \_\_\_\_\_ )
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Nel caso in cui il beneficiario irrevocabile è Credito Emiliano S.p.A. sino a concorrenza del debito residuo del mutuo, all'occorrere del sinistro, e non vi è una eventuale somma eccedente, i documenti richiesti sono:

1. Originale di polizza con le eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti);
2. Certificato di morte dell'Assicurato;
3. Codice fiscale e fotocopia di un documento d'identità degli aventi diritto;
4. Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato;
5. Relazione del medico curante dell'Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici;
6. Copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell'Assicurato presso Ospedali e/o Case di cura;
7. Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta.

Nel caso in cui il beneficiario irrevocabile è Credito Emiliano S.p.A. sino a concorrenza del debito residuo del mutuo, all'occorrere del sinistro, e vi è una eventuale somma eccedente, della quale sono beneficiari gli eredi legittimi, in parti uguali, i documenti richiesti sono:

1. Originale di polizza con le eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti);
2. Certificato di morte dell'Assicurato;
3. Codice fiscale e fotocopia di un documento d'identità degli aventi diritto;
4. Decreto del Giudice Tutelare se l'avente diritto è persona giuridicamente incapace ( minore d'età, interdetto, ecc);
5. Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato;
6. Atto notorio (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l'individuazione degli aventi diritto ( da cui risulti che l'Assicurato è morto senza lasciare testamento) e/o copia del testamento dell'Assicurato;
7. Relazione del medico curante dell'Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici;
8. Copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell'Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura;
9. Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta.

\_\_\_\_\_  
 Luogo e data

\_\_\_\_\_  
 Firma degli aventi diritto

\_\_\_\_\_  
 Firma dell'Intermediario (per autenticità firme degli aventi diritto)

\_\_\_\_\_  
 Firma degli aventi diritto

**Polizza n.** \_\_\_\_\_ **Creacasa Vita (tar. 623)**  
**Intermediario** \_\_\_\_\_ **Codice** \_\_\_\_\_  
**Contraente** \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

- CAMBIAMENTO DI BENEFICIO CASO MORTE: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue:  
 \_\_\_\_\_
- TRASFERIMENTO DELLA CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di \_\_\_\_\_  
 (di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità)
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Luogo e data

\_\_\_\_\_  
 Firma degli aventi diritto

\_\_\_\_\_  
 Firma dell'Intermediario (per autenticità firme degli aventi diritto)

\_\_\_\_\_  
 Firma degli aventi diritto



*Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005*

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 16 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.**

In Fede \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Copia per l'Agenzia

---

*Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005*

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 16 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.**

In Fede \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Copia per la Direzione







**Proposta di assicurazione di Crecasa Vita (tar. 623 - ramo 89)**

La presente proposta rappresenta la base legale dell'assicurazione che Lei desidera stipulare. In essa vengono stabilite le prestazioni assicurative ed il relativo premio da corrispondere. Come proponente, Lei può revocare la proposta fino al giorno di conclusione del contratto. Le ricordiamo che, sottoscrivendo la proposta, si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte sono scritte da terzi. La proposta quantunque accompagnata dal versamento del premio, dovrà essere confermata dal rilascio dell'originale di polizza, firmato dalla Società e farà parte integrante della polizza. Si raccomanda pertanto la sua conservazione.

**N. 89/CC**

	Intermediario	Cod. Intermediario	Cod. Produttore
<b>Assicurando</b> (da indicare solo se diverso dal Contraente)	Cognome e Nome	Codice fiscale	
	Nato a	II	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Sesso Professione
<b>Contraente</b>	Cognome e Nome – Ragione sociale	Codice Fiscale/ P. IVA	
	Nato a	II	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Sesso
	Indirizzo	Località	CAP Prov.
	Attività economica	Professione	
Estremi del documento di identificazione n° _____	<input type="checkbox"/> 1 Carta identità <input type="checkbox"/> 2 Patente <input type="checkbox"/> 3 Passaporto <input type="checkbox"/> 4 Porto d'armi <input type="checkbox"/> 5 Altro _____ Rilasciato da _____ il _____		

**Beneficiari in caso di morte:** beneficiario irrevocabile è Credito Emiliano S.p.A. che ha dichiarato di voler profittare di tale designazione, sino a concorrenza del debito residuo del mutuo all'occorrere del sinistro. Per l'eventuale somma eccedente al momento del sinistro: eredi legittimi, in parti uguali.

Il Contraente dichiara di rinunciare al potere di revoca del beneficio.

**Data** \_\_\_\_\_ **Firma del Contraente** \_\_\_\_\_ **Timbro e Firma di Credito Emiliano S.p.A.** \_\_\_\_\_

<b>Dati Tecnici</b>	Decorrenza	Durata (in anni)	Scadenza
	Capitale da assicurare	Premio unico (euro)	

<b>Persona fisica che esegue l'operazione</b>	Cognome e Nome – Ragione Sociale	Codice Fiscale	
	Nato a	II	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Sesso
	Indirizzo	Località	CAP Prov.
in qualità di <input type="checkbox"/> contraente <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato <input type="checkbox"/> altro _____	Estremi doc. di identificazione <input type="checkbox"/> 1 Carta identità <input type="checkbox"/> 2 Patente <input type="checkbox"/> 3 Passaporto <input type="checkbox"/> 4 Porto d'armi <input type="checkbox"/> 5 altro _____ n° _____ Rilasciato da _____ il _____		

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_ Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente) \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO**

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione della dichiarazione, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nella stessa;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico;
- il costo di eventuali accertamenti sanitari e/o visita medica richiesti dalla Società è completamente a carico dell'Assicurando;
- l'età assicurativa alla data di decorrenza si calcola nel seguente modo:
  - se dall'ultimo compleanno sono trascorsi 6 mesi o meno, l'età è quella compiuta;
  - se invece sono trascorsi più di 6 mesi, l'età è quella prossima da compiere.

**QUESTIONARIO SANITARIO - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO**

Da compilare anche in presenza di visita medica, ai fini della valutazione e dell'accettazione del rischio da parte di HELVETIA VITA.

L'Assicurando dichiara di:

- essere in buona salute;
- non essere stato ricoverato negli ultimi 6 mesi (tranne per interventi di appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, fratture agli arti, chirurgia estetica, parto);



3. non soffrire di malattie psichiche o del sistema nervoso, di malattie del sangue, infettive o relative ad uno dei seguenti apparati: respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, urogenitale, endocrino- metabolico, osteoarticolare, che negli ultimi cinque anni abbiano richiesto un trattamento medico con l'assunzione di farmaci;
4. non aver praticato emotrasfusioni;
5. non fare uso di sostanze stupefacenti o allucinogene e di non abusare di alcolici o tabacco;
6. non svolgere attività professionali o sportive pericolose.

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurando

### DICHIARAZIONI FINALI

L'Assicurando:

- è consapevole, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia, che le notizie e dati di ordine sanitario ed informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto dichiara ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non avere taciuto od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande di cui alle dichiarazioni, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito alle stesse;
- libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni è ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni nonché gli Ospedali, le Case di Cura, le Cliniche, gli Enti e Istituti in genere, pubblici e privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi, autorizzandoli ed invitandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Il Contraente:

- prende atto che la Compagnia si riserva di stabilire le condizioni di accettazione del rischio e che, di conseguenza, la presente proposta non può assumere efficacia di polizza;
- prende atto che l'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni soprariportate;
- è a conoscenza delle dichiarazioni fornite dall'Assicurando.

Il Contraente e l'Assicurando:

- prendono atto che se l'Assicurando non si sottopone a test HIV, si intende operante la condizione particolare di carenza per contratti senza test HIV;
- dichiarano ad ogni effetto di legge, che le informazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Compagnia, sono veritiere ed esatte, che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande ed alle dichiarazioni riportate all'interno del presente documento, assumendo ogni responsabilità delle risposte e delle dichiarazioni stesse, anche se materialmente scritte da altri.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

### CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

#### A) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DICHIARO di aver preso conoscenza e di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Assicurazione allegate e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 2- Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; art. 3- Conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione; art. 7- Pagamento del premio; art. 8- Diritto di recesso del Contraente; art. 10- Pagamenti della Compagnia.

#### B) FASCICOLO INFORMATIVO

DICHIARO DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO DI CREACASA VITA.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

### REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA

La presente proposta è revocabile, prima dell'emissione della polizza, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla direzione della Compagnia. La somma eventualmente corrisposta dal Contraente sarà restituita da Helvetia Vita S.p.A. entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

### RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla conclusione dell'assicurazione.

Il diritto di recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo l'eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed un ammontare pari al 3% del premio versato con un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 100,00 per le spese di emissione del contratto. Dal momento in cui la Società viene a conoscenza che il Contraente intende avvalersi del diritto di recesso, la stessa è da ritenersi libera dagli impegni derivanti dal presente contratto.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Consenso dell'interessato ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a:

dà  nega

il consenso al trasferimento all'estero dei propri dati personali come indicato nell'articolo 7 della suddetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE);

dà  nega

il consenso al trattamento dei dati personali per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.

#### Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà  nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

dà  nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa.

dà  nega

il consenso al trasferimento dei propri dati sensibili all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

### 1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) È diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

### 2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

### 3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### 9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Helvetia Vita S.p.A.**, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).  
Responsabile del trattamento informatico dei dati è **GE.SI.ASS S.c. a r.l.**, Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia), fornitrice dei servizi informatici alla Società. I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal predetto Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.



**Helvetia Vita**

**Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale

Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel.025351.1 (20 linee) Fax 02537289-025351352

e-mail: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it) - [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)

Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano,

Cod. Fisc. e Part.I.V.A. 08575280154 R.E.A. n° 1237091

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068 - Iscr. Albo Gruppo di Ass. n. d'ordine 031

Società con unico socio

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d' Assicurazione SA

Imp. Autor. con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 - Pubbl.su G.U. n. 263 del 10/11/1987

